



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 26/02/2019

OGGETTO: INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 4 del 26/02/2019

OGGETTO: INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2019.

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- l'art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), il quale stabilisce che l'affidamento da parte di enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, che al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A. ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 la spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2009;

- l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, che stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a dipendenti pubblici, non può essere superiore al 75% del limite di spesa per l'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23.03.2016, che all'allegato 1 precisa che il limite di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013, trova applicazione fino al 31.12.2015;

- l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014 non è possibile conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed al 1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

- l'art. 21-bis, comma 2, D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge n. 96/2017, il quale

sancisce che a decorrere dall'anno 2018 i suddetti limiti non si applicano ai comuni e dalle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed abbiano rispettato il saldo tra entrate finali e spese finali (c.d. pareggio di bilancio);

Rilevato che il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2017, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

Considerato che il programma definito annualmente dall'amministrazione, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratto individuale, ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cod. civ., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 cod.civ., restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n.50/2016);

Atteso che la Corte dei Conti-Sezioni Riunite, con deliberazione n. 7/CONTR./2011, ha chiarito che, per quanto concerne l'individuazione dei parametri contabili, cui gli enti locali devono attenersi nell'applicazione dei tetti di spesa introdotti dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, "la *ratio* della disposizione intende valorizzare la programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo conto della situazione *quo ante*";

Rilevato inoltre che nella suddetta deliberazione la Corte di Conti specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o da soggetti privati, con la conseguenza che le spese per studi e consulenze, alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o soggetti privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell'ambito dei tetti di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

Dato atto che il tetto della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, così come determinato dall'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 78/2010; limite che non trova applicazione per gli incarichi finanziati con risorse aggiuntive e specifiche, provenienti da soggetti pubblici e privati (del. n. 7/2011 Corte dei Conti a Sezioni Riunite);

Dato atto che per quanto riguarda, invece, la spesa per le collaborazioni coordinate e

continuative, questa non può superare, insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile, il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; limitazione che, a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, non trova applicazione per le amministrazioni che sono in linea con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

Richiamato l'art. 1, comma 1148, lett. h), della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), che ha modificato l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'[art. 1 della L. 145/2018](#), e dato atto che è differito al 01/07/2019 l'applicazione del divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Considerato che questa Amministrazione non prevede di conferire incarichi di studio e/o consulenza nell'anno 2019;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l., i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di prendere atto che il programma degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2019 del Comune di Dosolo è negativo;
- di dare atto che in ogni caso la spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferiti a pubblici dipendenti, non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, così come determinato dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;
- di prendere atto che non potranno essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa dopo il 1 luglio 2019, stante il divieto di cui all'art. 1, comma 1148, lett. h), della Legge n. 205/2017 come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'[art.1 della L.n.145/2018](#);
- di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014,

convertito nella Legge n. 114/2014, la spesa per prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile, non potrà superare la spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità, sempre che l'amministrazione sia in linea con l'obbligo normativo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i; e che in caso di mancato rispetto dei predetti obblighi normativi, il limite sarà invece pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità (art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010).



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA